

Elezioni R.S.U. 2025

Diritti, Tutele, Dignità e Futuro, per il CAMBIAMENTO

VOTA





14 - 15 - 16 APRILE 2025

"PATTO SINDACALE" con le LAVORATRICI ed i LAVORATORI

FAQ RSU 2025

Compilazione e presentazione delle liste

1. Chi presenta la lista?

Il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente – anche di qualifica dirigenziale - delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.

2. Il presentatore della lista per le elezioni delle RSU può essere anche candidato?

No, non sono titolari dell'elettorato passivo i presentatori di lista e i membri della Commissione elettorale

3. Perché è importante presentare per primi la lista?

Al momento della presentazione, chi riceve la lista all'interno degli uffici di segreteria deve rilasciare una ricevuta che attesti: data, orario e ordine di presentazione della lista stessa. L'ordine di presentazione, infatti, è anche l'ordine in cui le liste verranno riportate sulla scheda elettorale. Se sono presentate più liste contemporaneamente, l'ordine verrà determinato per sorteggio.

4. Quante firme sono necessarie per la sottoscrizione della lista?

Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista è così determinato:

- a) nelle Amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
- b) nelle Amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 firme più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000.

In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.

5. Chi può sottoscrivere la lista elettorale?

Tutti coloro che sono presenti nell'elenco degli elettori della sede in cui si vota, quindi anche i candidati.

6. Cosa succede se un lavoratore firma su più liste?

La firma su più liste è nulla.

7. Le firme di sottoscrizione della lista vanno autenticate?

No, va autenticata solo la firma del presentatore della lista che garantisce sull'autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista, a meno che non sia apposta in modalità digitale.

8. Come si autentica la firma del presentatore della lista?

La firma del presentatore della lista deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge

9. È possibile presentare la lista tramite PEC?

Sì, è possibile inviare la firma tramite PEC. In tal caso, la firma del sottoscrittore o del delegato (presentatore di lista) è apposta in modalità digitale.

Le liste inviate tramite PEC ed il cui procedimento di trasmissione si sia validamente concluso entro le ore 24 del 14 marzo 2025 sono da considerarsi regolarmente presentate a prescindere dalla data di effettiva protocollazione da parte della Commissione Elettorale o della Amministrazione.

10. Quale è il termine ultimo per la presentazione delle liste?

Venerdì 14 marzo 2025.

L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Elettorato attivo

11. Chi può votare (elettorato attivo)?

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale, ovvero il 27 gennaio 2025, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, o altre forme di assegnazione provvisoria. Il lavoratore può esprimere il voto se è ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno delle votazioni (12 aprile).

Il personale assunto - <u>con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo</u> <u>determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre</u> - nel periodo intercorrente tra l'inizio

delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione, ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

12. Chi è escluso dal diritto di voto?

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc...;
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale:
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Candidature

13. Quanti candidati possono essere inseriti nella lista?

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. L'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti deve avvenire per eccesso.

14. La lista dei candidati può essere modificata/aggiornata?

La lista, una volta presentata, è formalmente chiusa. L'unica possibilità di modifica prevista è la correzione di "difetti meramente formali", anche a seguito di contestazione da parte della Commissione elettorale.

15. Chi può candidarsi (elettorato passivo)?

 Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

- Sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della
 procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità
 della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi ed in ogni caso non si
 concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.
- 16. Possono candidarsi i dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU)?
 - Si, tali dipendenti esercitano l'elettorato passivo:
 - a) presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
 - b) presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

17. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno dove esercita l'elettorato passivo?

Nell'Amministrazione/sede di appartenenza.

18. Chi non può candidarsi?

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione Elettorale
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

19. Per candidarsi bisogna essere iscritto ad un sindacato?

No, non c'è alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste si presenta.

20. È possibile che sia candidato personale che non è "fisicamente" in servizio alla data di inizio della procedura elettorale [27 gennaio 2025] (aspettative, malattia, maternità, ecc.)?

Sì, è possibile perché tale personale deve comunque essere presente nell'elenco degli aventi diritto predisposto dall'Amministrazione e inviato alle organizzazioni sindacali entro il 28 gennaio 2025. L'espressione "in servizio" va come essere in carico ("in forza") a quella amministrazione.

21. Possono candidarsi i sottoscrittori della lista elettorale?

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Commissione Elettorale

22. Che ruolo ha la Commissione Elettorale?

- eleggere il suo **presidente**;
- concordare le regole del suo funzionamento;
- acquisire dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo) e tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione; della Commissione elettorale;
- formalizzare il **numero di persone da eleggere**, di **candidati** che è possibile presentare e del numero minimo delle firme occorrenti;
- concordare con l'amministrazione le modalità con le quali l'istituzione deve garantire lo svolgimento di tutte le procedure elettorali;
- ricevere le liste;
- verificare le liste e le candidature presentate e deciderne l'ammissibilità;
- istituire l'apposito 'albo elettorale' per le proprie comunicazioni;
- esaminare i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature;
- conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunicare tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata

ammessa o meno;

- portare a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
- definire, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire la/le sezioni) e procedere all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- predisporre la scheda elettorale;
- predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto
- nominare i presidenti di seggio e, su indicazione dei presentatori delle liste, nomina gli scrutatori:
- definire l'orario di apertura giornaliera dei seggi. a tal proposito, la commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura del seggio, tenendo presente la durata del servizio nell'istituzione interessata, la distribuzione dei lavoratori nei vari turni/sedi e i relativi orari di servizio;
- organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;
- raccogliere i dati dei seggi e riepilogarne i risultati;
- attribuire i seggi alle liste e individua gli eletti;
- compilare i verbali delle riunioni;
- comunicare i risultati ai soggetti interessati;
- esaminare i ricorsi sui risultati elettorali;
- pubblicare i risultati definitivi delle elezioni;
- trasmettere tutti i materiali e i risultati all'amministrazione per la conservazione e per l'inoltro all'**ARAN**.

23. Da chi è composta la Commissione elettorale?

La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti. I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che

presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più collegi di elezione della RSU, il componente della Commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purchè in servizio presso la sede stessa.

La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, con tutti i componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.

24. Cosa succede se alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni per la Commissione Elettorale?

Sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, entro il 21 marzo 2025 (n.d.r. 7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il 22 marzo 2025 (n.d.r. decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

25. Che ruolo ha l'Amministrazione nelle elezioni RSU?

L'Amministrazione non ha alcun compito, né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.

L'Amministrazione deve inviare all'ARAN il verbale ricevuto dalla Commissione elettorale, trascorsi i giorni di affissione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025 mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito nell'applicativo VERBALI RSU, che verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;

Operazioni di voto

26. Come si vota?

Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e firmate dai componenti del seggio. Le schede contengono le denominazioni delle

organizzazioni sindacali secondo l'ordine con cui le relative liste sono state presentate. Il voto si esprime tracciando un segno (croce o simile) sul nome dell'organizzazione sindacale prescelta, e/o esprimendo almeno una preferenza per un candidato.

27. E' possibile esprimere una o più preferenze per i candidati?

- nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista; la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati.
- nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

28. Dove vota il personale in distacco sindacale o in aspettativa?

Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione/sede di appartenenza.

29. È possibile votare *online*?

No, il voto on line non è in nessun caso consentito.

30. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo, distacco e aspettativa o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) dove votano?

I dipendenti in oggetto possono votare:

- presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;

- presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto precedente. Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

31. Il personale assunto nel periodo compreso tra l'inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e la data di votazione ha diritto al voto?

Sì, purché in possesso dei relativi requisiti e senza alcuna conseguenza su tutte le altre procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Composizione del seggio e scrutatori

32. Da chi è composto il seggio elettorale?

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto di un presidente e almeno due scrutatori.

Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con contratto a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, mentre gli scrutatori sono designati dai presentatori di lista entro il 2 aprile 2025 "Almeno 48 ore prima dell'inizio delle elezioni".

33. Come vengono designati gli scrutatori?

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. E' facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale.

La designazione deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.

Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.

In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.

34. Uno scrutatore può essere anche candidato alle elezioni?

E' facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.

35. Quali procedure sono previste per le schede elettorali?

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Validità delle elezioni e attribuzione dei seggi

36. Quando sono valide le elezioni?

Quando ha votato la metà +1 degli aventi diritto al voto.

37. Come si calcola il quorum per l'attribuzione dei seggi?

Il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi da ripartire. Es: Amministrazione con 124 dipendenti, 3 seggi da attribuire e 119 elettori (votanti) 119:3 = 39,666 (quorum).

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali. 38. Se non si raggiunge il quorum necessario per la validità delle elezioni come si procede?

In questo caso le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora il quorum non venga raggiunto anche in queste seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90

giorni.

39. Come si ripartiscono i seggi?

Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai

singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

In particolare:

a) si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum;

b) si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di

cui alla lettera a);

c) si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per "resto" il

decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a).

Esempio: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti

validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 5

totale voti validi 118

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,333 = 1,398 ovvero 1 seggio resto 0,398

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,333 = 1,169 ovvero 1 seggio resto 0,169

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,333 = 0,305 ovvero 0 seggi resto 0,305

lista n. 4 voti validi 5 diviso quorum 39,333 = 0,127 ovvero 0 seggi resto 0,127

totale voti validi 118

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.

Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

lista 1 2 seggi

lista 2 1 seggio

12

lista 3 0 seggi

lista 4 0 seggi

- In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (da non confondere con le preferenze).
- In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine È necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi.
- A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.
- Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è
 esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra
 lista.

40. Quanti sono i componenti la RSU da eleggere?

Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (27 gennaio 2025). Nello specifico:

In base all'accordo integrativo del 6 maggio 2024, il numero dei componenti delle RSU è pari a:

- 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
- 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
- 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
- 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
- Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.
- Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

41. Se un componente della commissione elettorale è assente per malattia può continuare ad essere componente di commissione?

Il regolamento non affronta questo caso specifico. Riteniamo che sia anomalo che possa continuare ad esercitare quel ruolo essendo assente dal posto di lavoro. In caso di assenza prolungata sarebbe opportuno nominare un altro componente in sostituzione.

42. Un componente della commissione elettorale può essere nominato anche come scrutatore?

Sì, non è esplicitamente escluso.

43. Quando si effettua lo scrutinio?

Lo scrutinio deve svolgersi per tutte le sedi di voto il 17 aprile 2025.

44. Quali sono le operazioni successive allo scrutinio?

Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul "verbale finale" e sottoscritto dalla Commissione elettorale.

Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.

Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.

45. Come avviene l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti?

La Commissione elettorale acquisisce i risultati dello scrutinio e procede, con criterio proporzionale, alla ripartizione dei seggi alle varie liste.

Successivamente, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti in base alle preferenze ricevute dai singoli candidati.

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato dal 17 fino al 24 aprile 2025 in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.

46. Come presentare ricorso alla Commissione Elettorale?

Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del "verbale finale" vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel "verbale delle operazioni elettorali" la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il "verbale finale" che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione.

Decorsi i giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e il verbale finale diviene definitivo.

47. Entro quale termine sono impugnabili le decisioni della Commissione elettorale?

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

48. Cosa succede qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU?

Fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'ARAN le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

INSEDIAMENTO RSU – DURATA – CAUSE DI DECADENZA

49. Quando si insedia la RSU?

L'insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione degli eletti, che si realizza con l'affissione del verbale definitivo in luogo accessibile a tutti i dipendenti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

50. Quanto dura la carica della RSU?

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

51. In quali casi il componente RSU decade dalla carica?

Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all'art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU.

Il componente RSU decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi, qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% rispetto a quanto previsto.

52. Come avviene la sostituzione di un componente RSU?

In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

53. In quali casi decade la RSU?

La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.

La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza, attivando le procedure per indire le nuove elezioni entro cinque giorni da quest'ultima.